



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° aprile 2014
(OR. en)**

8438/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0105 (NLE)**

**UD 103
MED 21**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 marzo 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 193 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 193 final.

All.: COM(2014) 193 final



Bruxelles, 27.3.2014
COM(2014) 193 final

2014/0105 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (in appresso “la convenzione”)¹ stabilisce disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

L’articolo 3 della convenzione istituisce un comitato misto nel quale sono rappresentate le parti contraenti e che stabilisce il proprio regolamento interno. L’articolo 3 della decisione 2013/94/UE del Consiglio² prevede che la Commissione rappresenti l’Unione europea nel comitato misto.

Occorre che la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di comitato misto per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno sia stabilita dal Consiglio.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Gli Stati membri sono stati informati in merito al progetto di regolamento interno nel corso della riunione del comitato del codice doganale, Sezione dell’origine, del 15 e 16 luglio 2013. Le parti contraenti della convenzione sono state consultate in occasione delle riunioni del gruppo di lavoro paneuromediterraneo del 30 e 31 ottobre 2012 e del 14 e 15 maggio 2013 e hanno finalizzato le discussioni informali sul progetto di regolamento interno nel corso della prima riunione del comitato misto della convenzione del 29 ottobre 2013.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della decisione del Consiglio è l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

² GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") è entrata in vigore il 1° dicembre 2012.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione istituisce un comitato misto nel quale sono rappresentate le parti contraenti.
- (3) L'articolo 3 della decisione 2013/94/UE del Consiglio² prevede che la Commissione rappresenti l'Unione europea nel comitato misto.
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe consistere nel votare a favore del regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno, si basa sul progetto di regolamento interno allegato alla presente decisione.

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

² Decisione n. 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*